

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1426-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 novembre 1981
(V. Stampato n. 1426)*

modificato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1981 (V. Stampato n. 2942)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(BIASINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 dicembre 1981*

Consolidamento della torre di Pisa

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nel quadriennio 1981-84 per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici delle

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nel quadriennio 1982-85 per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici delle

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

opere di presidio e di quelle di definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, nonchè per le diverse esigenze previste dalla presente legge.

Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento viene determinato in lire 1 miliardo.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire quelle opere provvisorie di salvaguardia della torre di Pisa che si rendessero necessarie prima dell'inizio delle opere di consolidamento definitivo, nonchè ad eseguire eventuali ulteriori indagini, rilievi, sondaggi e prove di laboratorio.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede per la progettazione esecutiva delle opere definitive di consolidamento della torre di Pisa affidandone l'incarico a uno o più professionisti. Il progetto sarà approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che sostituisce ogni altro parere previsto dalla normativa di diritto comune.

Qualora il Ministero dei lavori pubblici non vi provveda direttamente con il proprio personale, la direzione dei lavori può essere affidata ad un professionista.

Il direttore dei lavori, per tutte le opere di consolidamento della torre, sarà assistito da un comitato tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 3.

Sui fondi di cui al precedente articolo 1 e limitatamente all'ammontare di lire 1.700 milioni graveranno gli onorari e le competenze della progettazione esecutiva e della eventuale direzione dei lavori, nonchè i rimborsi di spese e i compensi agli esperti, anche stranieri, da determinarsi in relazio-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

opere di presidio e di quelle di definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, nonchè per le diverse esigenze previste dalla presente legge.

Per l'anno finanziario 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 1 miliardo.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ne al lavoro svolto e, per gli stranieri, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè le eventuali spese di copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni ed atti relativi agli studi riferentisi alla torre di Pisa.

Art. 4.

Sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Opera Primaziale di Pisa, durante il periodo di chiusura della torre pendente, a seguito dei lavori per la salvaguardia ed il consolidamento della torre stessa, verrà corrisposto, per il tempo necessario all'ultimazione degli interventi, un contributo annuo in misura pari alla diminuzione degli introiti dell'Opera Primaziale suddetta per tasse di ingresso alla torre, riferita al gettito medio registrato nell'ultimo triennio precedente all'inizio dei lavori.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.